

## VERBALE DI ACCORDO

Il 25 novembre 2004, in Roma, presso la sede della Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo in Via M. d'Azeglio, 33


sono riuniti

- la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo
- la Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo
- I.S.I.D.E. S.p.A.
  
- F.A.B.I.

per procedere all'esame delle problematiche connesse alla cessione di ramo di azienda da parte della Federazione Lombarda a I.S.I.D.E. S.p.A.

Tanto premesso le parti convengono, ciascuna per quanto di propria competenza, quanto segue:

1. le parti valutano positivamente la costituzione di I.S.I.D.E. S.p.A. ed il conferimento del ramo della Federazione Lombarda in forza del quale il personale facente parte di tale ramo e delle attività conferite è passato alle dipendenze di I.S.I.D.E. S.p.A. senza soluzione di continuità con il precedente rapporto di lavoro.
2. Le parti si danno atto che tale conferimento non determina ricadute economiche ed occupazionali in capo al personale trasferito ad I.S.I.D.E. S.p.A. in forza dell'anzidetto conferimento. Il personale trasferito in forza del suddetto conferimento non può essere considerato di nuova assunzione ai fini dell'applicazione del CCNL 7.12.2000 che opera anche con riferimento al trattamento economico e normativo goduto da tale personale all'atto dei trasferimenti.
3. Le parti si danno atto che I.S.I.D.E. S.p.A. è destinataria della contrattazione collettiva nazionale stipulata da Federcasse cui la stessa I.S.I.D.E. S.p.A. aderisce.
4. Le parti si danno atto che i rapporti di adesione, già intrattenuti dal personale trasferito, con il Fondo Nazionale Pensione per il Personale delle BCC/CRA e Cassa Mutua Nazionale per il personale delle BCC proseguono senza soluzione di continuità.
5. Le parti si danno atto che, sino alla stipula del contratto integrativo aziendale di I.S.I.D.E. S.p.A., che sarà stipulato da quest'ultima con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, per il personale conferito continua a trovare applicazione il contratto di secondo livello applicato al momento del conferimento. I.S.I.D.E. si impegna a stipulare il contratto Integrativo Aziendale in armonia e secondo i dettami previsti dal vigente c.c.n.l. di categoria.
6. I.S.I.D.E. S.p.A. dichiara che in sede di contrattazione collettiva di secondo livello saranno definiti i Premi di Risultato relativi ai bilanci di esercizio degli anni 2001, 2002, e 2003, nell'ambito delle disposizioni previste dal CCNL 7/12/2000.



7. Il solo personale trasferito in forza del conferimento del ramo d'azienda da parte della Federazione Lombarda, compreso il personale trasferito nel corso dell'anno 2001, ha diritto, per il periodo di 7 anni decorrente dalla data del 1.1.2001, ad essere riallocato nell'azienda cedente o in altre aziende da quest'ultima individuate nella regione Lombardia, prioritariamente nell'ambito del settore credito, e con il mantenimento dei trattamenti economici in essere. Il diritto ad essere riallocato sorge nella sola ipotesi in cui, nell'arco temporale di 7 anni dalla data di cui sopra, dovessero emergere nell'ambito di I.S.I.D.E. S.p.A. esuberi di personale all'esito delle procedure contrattuali e legali di gestione degli esuberi.
8. Il solo personale indicato al punto che precede in ipotesi di cessione delle attività di I.S.I.D.E. S.p.A. a soggetti esterni al Sistema del Credito Cooperativo, intervenuta all'interno del periodo indicato allo stesso punto 7, ha diritto ad essere riallocato presso la Federazione Lombarda o altre aziende da quest'ultima individuate come sopra. Tale diritto ad essere riallocato sorge nella sola ipotesi in cui, nell'arco temporale di 7 anni dalla data di decorrenza di cui al punto che precede, dovessero emergere nell'ambito di ISIDE S.p.A. esuberi di personale.
9. L'obbligo della Federazione Lombarda e di I.S.I.D.E. S.p.A. di riallocare il personale sorge, rispettivamente nelle ipotesi individuate ai punti 7 e 8 che precedono, nella sola ipotesi in cui lo stesso personale risultata in esubero non abbia maturato i requisiti per l'accesso al trattamento a carico del "Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito" di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28.4.2000, n. 157 e successive eventuali modificazioni. La riallocazione verrà effettuata in coerenza con i trattamenti economici e normativi riconosciuti al personale in possesso delle medesime o equivalenti caratteristiche professionali.
10. Federazione Lombarda e I.S.I.D.E. S.p.A. convengono che in presenza di processi di riconversione professionale del personale trasferito a I.S.I.D.E. S.p.A. verranno applicate le procedure previste dal CCNL di categoria.
11. Federazione Lombarda e I.S.I.D.E. S.p.A. convengono che per i finanziamenti, mutui e prestiti in essere alla data del trasferimento, al personale trasferito di cui al punto 1 verranno mantenute le condizioni già applicate.

FEDERCASSE



FEDLO



I.S.I.D.E. S.p.A.



F.A.B.I.

